

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: predette commissioni con le seguenti: commissioni di cui alle lettere l) e m).

2. 245. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera p), numero 1), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

2. 298. Vitali.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2. 246. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 353
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 2. 353 della Commissione, sostituire le parole: requirenti di legittimità con le seguenti: di avvocato generale presso la Suprema Corte di cassazione e di procuratore della Direzione nazionale antimafia.

0. 2. 353. 1. Bonito, Finocchiaro, Ruzzante.

All'emendamento 2. 353 della Commissione, sostituire le parole: requirenti di legittimità con le seguenti: di avvocato generale presso la Suprema Corte di cassazione.

0. 2. 353. 2. Bonito, Finocchiaro, Ruzzante.

Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole: predette commissioni aggiungere

le seguenti: , fatta eccezione per quelli che rivestano funzioni direttive requirenti di legittimità,

2. 353. La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 299.

All'emendamento 2. 299, sopprimere la parola: comunque,

0. 2. 299. 1. La Commissione.

All'emendamento 2. 299, sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.

0. 2. 299. 2. La Commissione.

Al comma 1, lettera p), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

2. 299. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

2. 247. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

p) prevedere che la progressione economica dei magistrati avvenga sulla base dell'anzianità e con riferimento alle funzioni di merito e di legittimità, fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente già conseguito.

***2. 243.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

p) prevedere che la progressione economica dei magistrati avvenga sulla base

dell'anzianità e con riferimento alle funzioni di merito e di legittimità, fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente già conseguito.

* **2. 244.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, dopo le parole: si articoli aggiungere le seguenti: per un terzo mediante valutazioni, a periodicità biennale, del lavoro svolto, basate su elementi qualitativi e quantitativi e per due terzi.

2. 249. Crosetto.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sopprimere la parola: 2),

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).

2. 257. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sopprimere la parola: , 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 3).

2. 258. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sostituire le parole: , 3) e 4) con le seguenti: e 3),

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).

* **2. 259.** Mazzoni.

Al comma 1, lettera q), numero 1), alinea, sostituire le parole: , 3) e 4) con le seguenti: e 3),

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).

* **2. 344.** Governo.

Al comma 1, lettera q), numero 4), sostituire le parole da: lettera n) fino alla fine del numero con le seguenti: lettera o) e dall'articolo 3, comma 1, lettera t), possano accedere alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale solo se abbiano svolto effettive funzioni giudiziarie, giudicanti o requirenti, rispettivamente per cinque, sei e dieci anni.

2. 300. Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere che in ambito di progressione economica dei magistrati:

1) sia soppresso l'istituto del « trascinamento »;

2) sia stabilito che spetti al Parlamento la competenza per le questioni applicative e di interpretazione relative a stipendi, indennità ed ogni altro beneficio economico spettante ai magistrati.

2. 260. Crosetto.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere che in ambito di progressione economica dei magistrati:

1) sia soppresso l'istituto del « trascinamento »;

2) il Ministro della giustizia riferisca annualmente al Parlamento sulle questioni insorte in merito all'applicazione delle norme concernenti le retribuzioni ed i trattamenti accessori e pensionistici dei magistrati ed in particolare sulle variazioni conseguenti a sentenze emesse dalla magistratura ordinaria o amministrativa e sulle relative motivazioni.

2. 261. Crosetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

2. 262. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

r) prevedere che:

1) ogni magistrato non possa permanere presso la medesima sede per un periodo superiore ad otto anni, salvo diversa previsione di legge;

2) i magistrati giudicanti che non espletano incarichi direttivi e semidirettivi, in particolare, possano esercitare presso la stessa sede, ove assegnati ad uffici articolati in più sezioni, le medesime funzioni, per un periodo massimo di otto anni;

3) ai soli fini di cui sopra, le funzioni giurisdizionali siano suddivise nelle seguenti:

3.1.) funzioni giudicanti penali;

3.2.) funzioni giudicanti penali di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare;

3.3.) funzioni giudicanti civili in materia di famiglia e diritti della persona;

3.4.) funzioni giudicanti civili in materia fallimentare e di esecuzione;

3.5.) funzioni giudicanti civili in materia di lavoro e previdenziale;

3.6.) funzioni giudicanti civili in altre materie;

4) ogni magistrato giudicante non possa esercitare continuativamente, anche in modo promiscuo con altre, le medesime funzioni presso lo stesso ufficio cui è tabellarmente assegnato per un periodo superiore ad otto anni;

5) i magistrati giudicanti che esercitano le funzioni presso il tribunale per i minorenni e quelli addetti al tribunale di sorveglianza non possano esercitare continuativamente tali medesime funzioni

presso la stessa sede per più di otto anni; gli stessi magistrati possano esercitare le medesime funzioni presso gli stessi tribunali per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione per un periodo di otto anni a funzioni giudicanti diverse o ad altra sede sede giudiziaria;

6) le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;

7) le funzioni di pubblico ministero presso le corti di appello, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto;

8) le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per i minorenni per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;

9) per i magistrati chiamati a fare parte della direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso ufficio di procura non possa essere superiore complessivamente ad otto anni;

10) i magistrati addetti alla procura nazionale antimafia non possano esercitare continuativamente tali funzioni per un periodo superiore ad otto anni ovvero riassumere le stesse funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse per un periodo di otto anni;

11) per quanto riguarda la Corte di cassazione, la proposta del primo presidente di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, assicuri che sia mutato almeno un quarto dei magistrati addetti alla trattazione degli affari delle singole sezioni cui gli stessi già erano stati assegnati;

12) non possano essere assegnati ai magistrati per i quali siano in scadenza i termini di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appaia probabile entro i medesimi termini, salvo la possibilità di proroga degli stessi termini di permanenza per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate eccezionali esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;

13) costituisca titolo di preferenza assoluta la necessità di tramutamento ai sensi della presente norma;

14) costituisca titolo di preferenza assoluta, in sede di assegnazione tabellare presso lo stesso ufficio cui presta servizio il magistrato nell'ambito di uffici articolati in più sezioni, la necessità di esercizio di differenti funzioni.

2. 263. Oricchio.

Al comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente:

r) prevedere che:

1) le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;

2) le funzioni di pubblico ministero presso le corti di appello, eccetto quelle direttive e semidirettive, non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto;

3) le funzioni di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni non possano essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto; sia possibile l'esercizio di tali funzioni presso lo stesso tribunale per i minorenni per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, ad altra sede giudiziaria;

4) per i magistrati chiamati a fare parte della direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso ufficio di procura non possa essere superiore complessivamente ad otto anni;

5) i magistrati addetti alla procura nazionale antimafia non possano esercitare continuativamente tali funzioni per un periodo superiore ad otto anni ovvero riassumere le stesse funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse per un periodo di otto anni;

6) non possano essere assegnati ai magistrati del pubblico ministero, per i quali siano in scadenza i termini di permanenza di cui sopra, processi la cui definizione non appaia probabile entro i medesimi termini, salvo la possibilità di proroga degli stessi termini di permanenza per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate eccezionali esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;

8) costituisca titolo di preferenza assoluta la necessità di tramutamento ai sensi della presente norma.

2. 304. Oricchio.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

- 2. 265.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sinscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 1).

- 2. 266.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sinscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 2).

- 2. 267.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sinscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

- 2. 268.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sinscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 4).

- 2. 269.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Sinscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) nei tribunali e nelle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione è istituito il direttore generale che, d'intesa con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario, svolge le funzioni previste dai numeri precedenti; il direttore generale è nominato dal capo ufficio tra esperti di amministrazione giudiziaria; il relativo contratto di lavoro di diritto privato con durata quinquennale, salvo rinnovo alla scadenza o risoluzione anticipata con provvedimento motivato; le spese relative

sono a carico del Ministero della giustizia che fissa annualmente il tetto della retribuzione.

- 2. 270.** Fanfani, Annunziata, Mantini, Papani, Ruta.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo con le seguenti: tutte le corti di appello.

- * 2. 271.** Buemi.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo con le seguenti: tutte le corti di appello.

- * 2. 273.** Bonito, Fanfani, Finocchiaro, Mantini.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo con le seguenti: tutti i tribunali aventi sede presso il capoluogo di regione.

- 2. 272.** Fanfani, Bonito, Mantini, Finocchiaro.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: nominato dal Ministro con le seguenti: vincitore di specifico concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero.

- 2. 286.** Pisapia.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.

- 2. 287.** Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, lettera *b*), sono ammessi al concorso per l'ingresso in magistratura coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, se iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998/1999.

2. 02. Pisapia.

(A.C. 4636-bis — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE
PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 2.500 del Governo.